



CITTA' DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 16/12/2020

INDICE

TITOLO I - CONTENUTO

- Art.1- Oggetto
- Art.2- Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

TITOLO II - IL SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST

- Art.3- Definizione
- Art.4- Finalità del sistema integrato dei servizi
- Art.5- Programma delle attività

TITOLO III – AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONVENZIONI

- Art.6- Ambito di applicazione
- Art.7- Regime di autorizzazione e accreditamento
- Art.8- Soggetti interessati
- Art.9- Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento
- Art.10- Autorizzazione: procedura e documenti
- Art.11- Autorizzazione: validità, rinnovo, decadenza
- Art.12- Requisiti generali per l'accreditamento
- Art.13- Accredimento: procedura e documenti
- Art.14- Accredimento: validità, rinnovo, decadenza
- Art.15- Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multiprofessionale
- Art.16- Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni
- Art.17- Funzioni di vigilanza e controllo

TITOLO IV – NORME IGIENICO SANITARIE

- Art.18- Norme generali di comportamento sanitario.....
- Art.19- Riammissioni al nido.....
- Art.20- Somministrazione farmaci.....
- Art.21- Comportamento in caso di incidenti.....
- Art.22- Comportamento in caso di malattie e pediculosi.....
- Art.23- Dieta alimentare.....

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI

- Art.24- Classificazione, descrizione dei servizi e tipologie di intervento
- Art.25- Forme di gestione dei servizi, funzioni e competenze.....
- Art.26- Utenza dei servizi.....
- Art.27- Disciplina delle ammissioni ai servizi.....
- Art.28- Calendario, orario di funzionamento e frequenza
- Art.29- Modalità di pagamento.....
- Art.30- Forme di partecipazione delle famiglie
- Art.31- Aggiornamento e formazione

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art.32- Decorrenza ed Abrogazioni.....
- Art.33- Norma finale.....

ALLEGATO A: criteri di ammissione e punteggi da attribuire alle domande di iscrizione

TITOLO I CONTENUTO

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 4 bis della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 e ss.mm. e ii “*Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*” e di cui al Titolo III del DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013. disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio della Zona Fiorentina sud-est
2. I Titoli I, II, III e IV del presente Regolamento contengono indicazioni e procedure condivise da tutti i Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est. I Titoli V e VI del presente Regolamento sono, invece, specifici di ciascun Comune e quindi diversificati rispetto alle indicazioni ivi contenute.

Art. 2 Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, così come definiti dall’art. 2 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss.mm. e ii.e in particolare ai seguenti servizi:

- a) nido d’infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - 1) spazio gioco;
 - 2) centro per bambini e famiglie;
 - 3) servizio educativo in contesto domiciliare,

indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

2. Per i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all’articolo 4, comma 5 della L.R. 32/2002, deve essere assicurato il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute delle bambine e dei bambini.

3. Il sistema integrato dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi:

- a) a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
- b) a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a privati;
- c) a titolarità e gestione privata.

4. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e non fanno parte del sistema integrato, di cui al presente articolo comma 1, i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati (di cui all’art.4, comma 5 della LRT 32/2002), ubicati in locali o spazi situati all’interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire alle bambine e ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità. Questi servizi, non possono in alcun caso, accogliere bambine e bambini fino al compimento dei tre anni.

TITOLO II IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST

Art. 3 Definizione

1. Il sistema integrato dei servizi alla prima infanzia nella Zona Fiorentina sud-est si muove nella direzione di una politica di interventi di rete in grado di offrire risposte non frammentarie che affrontino globalmente i bisogni e le aspettative di ciascun minore e delle famiglie.
2. I servizi educativi per la prima infanzia della Zona Fiorentina sud-est costituiscono un sistema integrato che promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano l’infanzia.

Art. 4 Finalità del sistema integrato dei servizi

1. I servizi alla prima infanzia tendono alla realizzazione delle seguenti finalità:

- offrire opportunità educative a tutte le bambine e ai bambini, consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo;
- favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste nel progetto educativo dei servizi, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi;
- contribuire alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne incentivando le responsabilità genitoriali fra padri e madri;
- diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia;
- contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socio-culturale.

2. Tutti i Comuni della Zona Fiorentina sud-est sostengono, come principio educativo comune, che i servizi alla prima infanzia devono avere come obiettivo primario e irrinunciabile il rispetto dei bisogni delle bambine e dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, alle loro esigenze di spazi anche individuali, di socializzazione e di autonomia, ricercando e garantendo l'equilibrio con i bisogni dei genitori; riconoscono e garantiscono il diritto e il ruolo di cittadinanza alle bambine e ai bambini e le loro competenze che rappresentano una preziosa risorsa per la comunità in cui vivono.

Art. 5 Programmazione delle attività

1. I Comuni della Zona Fiorentina sud-est si impegnano a promuovere, in una logica di sistema integrato, quanto segue:

- scambio di esperienze;
- attività di formazione e aggiornamento su temi comuni;
- definizione di strumenti comuni per la valutazione di qualità dei servizi;
- carta dei servizi;
- funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;
- esperienze innovative e sperimentali con particolare riferimento ai temi della continuità educativa (0-6 anni) e della rete territoriale dei servizi.
- rafforzare percorsi connessi al tema dell'inclusione;
- il termine di scadenza delle iscrizioni ai servizi all'infanzia comunali saranno adeguati alle disposizioni in tal senso del Regolamento della Regione Toscana vigente.

2. Il termine per la scadenza delle iscrizioni ai servizi all'infanzia comunali saranno adeguati alle disposizioni in tal senso previste dal vigente Regolamento della Regione Toscana.

3. Qualora durante l'anno educativo risultassero dei posti vacanti, in assenza di lista d'attesa, ogni Comune potrà provvedere nuove iscrizioni integrative a copertura dei posti bambino disponibili, nelle modalità che ritiene più opportune.

TITOLO III AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 6 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, così come definiti dal precedente art.2 del presente Regolamento indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

Art. 7 Regime di autorizzazione e accreditamento

1. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.
2. Il Comune, secondo quanto previsto dalla LRT n.32/2002 e dal relativo Regolamento attuativo 41/R del 30 luglio 2013, mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge i compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza di cui ai successivi articoli.

Art. 8 Soggetti interessati

1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui avvengano modifiche.
2. Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di accedere ai contributi pubblici.

Art. 9 Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento

1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013, con particolare riferimento a:
 - a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
 - b) sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, ricettività della struttura e rapporti numerici fra educatori e bambini e fra operatori e bambini: si precisa che il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e deve collaborare con il personale educativo. Tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali, il rapporto numerico tra personale ausiliario e numero dei bambini è stabilito fino a un massimo di 1 a 30.
 - c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
 - d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
 - e) progetto pedagogico, progetto educativo (redatti secondo le linee guida approvate dalla Conferenza di zona);
 - f) carta dei servizi;
 - g) gestione amministrativa e al funzionamento della struttura (redatto secondo le linee guida approvate dalla Conferenza di zona).

Art. 10 Autorizzazione: procedura e documentazione

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art.50 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013.
2. Dopo il rilascio dell'autorizzazione suddetta, il titolare o soggetto gestore del servizio educativo autorizzato deve dare comunicazione scritta di inizio attività al SUAP entro e non oltre trenta giorni dal momento dell'effettiva attivazione del servizio. Il SUAP, a sua volta, ne dà comunicazione agli uffici coinvolti nella fase istruttoria.
3. I requisiti di cui all'art. 9 devono essere documentati.

Art. 11 Autorizzazione: validità, rinnovo, decadenza

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP del

Comune in cui intende esercitare l'attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.

L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art. 50 commi 7 e 8 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013.

2. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a sospensione, qualora:

- a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) il soggetto gestore non provveda a trasmettere al comune territorialmente competente, entro il termine assegnato, i dati di cui all'art.53 comma 1 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss.mm. e ii (Sistema informativo regionale).
- c) il soggetto gestore non consenta al personale tecnico incaricato dal Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi;
- d) il soggetto gestore non comunichi al SUAP e al Responsabile dei Servizi Educativi del Comune territorialmente competente tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione;
- e) ogni altra difformità rilevata.

3. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a revoca ogni qualvolta:

- a) l'atto di sospensione non sia stato ottemperato nei termini previsti;
- b) si verificano inadempimenti reiterati nel tempo;
- c) in situazioni di provata gravità.

Art. 12 Requisiti generali per l'accreditamento

1. Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013, con particolare riferimento a:

- a) possesso o richiesta contestuale dell'autorizzazione al funzionamento;
- b) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
- c) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6 del Regolamento regionale, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15 del Regolamento regionale;
- d) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- e) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- f) la disponibilità ad accogliere bambine e bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- g) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
- h) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.
- i) il raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla scheda di valutazione della qualità dei servizi e delle relative prestazioni, appositamente predisposta dai Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est e approvata dalla Conferenza di Zona.

2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'inserimento nel sistema integrato dell'offerta e per il convenzionamento con i Comuni della Zona Fiorentina sud-est. La stipula delle convenzioni non è obbligatoria né per il soggetto accreditato né per il Comune.

Art. 13 Accreditalamento: procedura e documentazione

1. L'accreditalamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art. 51 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013.
2. I requisiti di cui all'art. 12 devono essere documentati.

Art. 14 Accreditalamento: validità, rinnovo, decadenza

1. L'accreditalamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art.51 comma 6 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013.
2. L'accreditalamento è sottoposto a revoca, qualora:
 - a) venga meno la disponibilità della struttura a intrattenere scambi con altri servizi pubblici o privati della rete educativa comunale e zonale anche promossi dal coordinamento zonale;
 - b) non venga assicurato, nell'ambito dell'orario di lavoro del proprio personale (educativo e ausiliario) un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni e dalla Zona;
 - c) non siano assicurate le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;
 - d) non siano adottati strumenti per la valutazione della qualità e sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
 - e) la qualità dei servizi e delle relative prestazioni non sia conforme a quanto previsto dalla scheda di valutazione appositamente predisposta dai Comuni e approvata dalla Conferenza di Zona;
 - f) venga meno l'impegno ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione (sesso, razza, etnia, cultura, religione);
 - g) non sia assicurata l'accoglienza a bambine e bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
 - h) i soggetti accreditati non comunichino al SUAP e al responsabile dei Servizi Educativi del comune territorialmente competente tutte le variazioni che riguardano i requisiti di accreditalamento.

Art. 15 Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multiprofessionale

1. In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate del presente regolamento quali requisiti per i servizi educativi rispettivamente autorizzati e accreditati, è istituita a livello zonale un'apposita Commissione tecnica multi-professionale costituita da:

- un referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche;
- un referente tecnico del Comune dove ha sede il servizio da autorizzare;
- un referente tecnico di un Comune facente parte della Conferenza di zona.

La Commissione può essere integrata con uno o più referenti tecnici in rappresentanza delle competenze dei servizi inerenti i diversi ambiti da verificare (ASL, uffici tecnici, ecc.).

La Commissione di cui sopra, operando nella completezza della sua composizione, realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditalamento.

Art. 16 Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi nel territorio della Zona Fiorentina sud-est.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

- a) la quota di posti (parziale o totale) riservata al Comune se prevista;
- b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati e utilizzati dal Comune;
- c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- d) gli oneri a carico del Comune;
- e) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attività educativa svolta;
- f) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
- g) tutti gli ulteriori elementi valutabili come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento degli obiettivi di qualità gestionale ed educativa.

Art. 17 Funzioni di vigilanza e controllo

1. Il Comune in cui hanno sede le strutture autorizzate e accreditate vigila sul loro funzionamento, mediante almeno due ispezioni annuali delle stesse finalizzate alla verifica del benessere delle bambine e dei bambini, dell'attuazione del progetto educativo e della soddisfazione del servizio. A tal fine i funzionari comunali, o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture.

TITOLO IV NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 18 Norme generali di comportamento sanitario

1. Le malattie che colpiscono la fascia di età 0-3 anni sono spesso di tipo contagioso; è bene pertanto che le bambine e i bambini frequentino il nido quando sono in buone condizioni di salute, nel rispetto della condizione fisica degli appartenenti alla comunità.
2. Ai fini della piena attuazione di interventi di prevenzione primaria, il personale provvederà a segnalare ogni tipo di problematica sanitaria rilevante per la comunità (es. episodi epidemici, malattie ricorrenti, pediculosi, ecc.) al funzionario responsabile del Servizio, che provvederà ad indirizzare le segnalazioni ai servizi o enti competenti.
3. In merito alle vaccinazioni obbligatorie si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente. L'ammissione ai servizi all'infanzia è subordinata ai controlli previsti dalla Legge 119/2017 e s.m.i..

Art. 19 Riammissioni al nido

1. In base all'art. 42 del D.P.R. 1518/1967, ulteriormente chiarito nell'Accordo tra Pediatri di Famiglia e Regione Toscana del 24/01/2013 e s.m.i., il Certificato di riammissione è necessario solo dopo un'assenza per malattia di oltre cinque giorni (il rientro a scuola il 6° giorno non richiede certificato). I giorni festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di malattia. Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (Esempio: se la bambina/il bambino è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l'ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato).
2. In caso di assenza non dovuta a malattia e preventivamente comunicata al personale, la bambina/il bambino può essere riammesso senza certificato medico.

Art. 20 Somministrazione farmaci

1. Il personale non è autorizzato a somministrare alle bambine e ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, ovvero la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la salute della bambina/del bambino.
2. La somministrazione verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione del pediatra, secondo la normativa vigente, il certificato dovrà contenere: il nome e cognome della bambina/del bambino, la

patologia di cui è affetta/o, il nome commerciale del farmaco specificando che si tratta di farmaco salvavita o indispensabile, la necessità e indispensabilità della somministrazione in orario scolastico, la descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco, la dose da somministrare, le modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco, la durata della terapia. Può essere utilizzato un modulo prestampato o un modello diverso purché riporti tutte le informazioni richieste dalla normativa. Le varie informazioni possono anche essere stampate separatamente.

Art. 21 Comportamento in caso di incidenti

1. In caso di incidenti lievi della bambina/del bambino la famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico.
2. Nei casi in cui della bambina/del bambino necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) dovrà essere attivata l'Emergenza Sanitaria Territoriale (118) e sarà avvertita la famiglia.
3. Nel caso in cui una bambina/un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, la bambina/il bambino potrà frequentare il servizio:
 - a) previa presentazione di un'autocertificazione del genitore, di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità e di una certificazione del Pediatra di famiglia;
 - b) compatibilmente con il normale funzionamento del servizio.

Art. 22 Comportamento in caso di malattie e di pediculosi.

1. Nei limiti delle competenze professionali del personale educativo, nei casi di malattie acute febbrili e/o stato di evidente malessere (vomito ripetuto, frequenti scariche di diarrea, pianto inconsolabile da dolore, ecc..) o sintomi di malattia contagiosa non febbrile che si manifestino durante la frequenza al nido, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, la bambina/il bambino dovrà essere allontanato dall'asilo.
2. I seguenti sintomi verranno considerati indice di malattia contagiosa non febbrile:
 - diarrea, con presenza di muco e sangue;
 - congiuntivite con lacrimazione di tipo purulento, accompagnato eventualmente da parziale e/o totale chiusura dell'occhio per gonfiore palpebrale;
 - stomatite, presenza di numerose aftee, ulcere biancastre e/o papule rosse sulla mucosa della lingua, del palato, della parte interna delle guance e gengive, accompagnate eventualmente da bollicine sulla cute intorno alla bocca, con difficoltà ad alimentarsi.
3. Nei casi precedenti, fortemente sospetti di malattia infettiva, per la riammissione alla frequenza del nido è necessaria una certificazione da parte del pediatra di famiglia, anche se non sono trascorsi n. 5 giorni di assenza.
4. Nei casi di pediculosi, in presenza di un solo caso, la bambina/il bambino potrà frequentare il nido, solo previa presentazione di una dichiarazione di avvenuto trattamento. Sarà cura dell'educatore inoltre, avvertire tutti i genitori del gruppo affinché controllino i propri figli per escludere eventuali infestazioni.
5. Nel caso in cui il fenomeno pediculosi sia diffuso e non si identifichino specifici casi sospetti, sarà necessario chiedere a tutti i genitori una dichiarazione che attesti l'avvenuto controllo della testa e l'adozione degli idonei provvedimenti; conseguentemente dovrà essere ammesso alla frequenza del servizio solo chi ne è in possesso.
6. In situazioni particolari (per es. nel caso di scarsa collaborazione da parte di singole famiglie o quando vi sia il dubbio che il trattamento non sia stato effettuato correttamente) il Responsabile del nido può richiedere la consulenza e/o l'intervento della UF Igiene e Sanità Pubblica di Zona.

Art. 23 Dieta alimentare

1. Per quanto riguarda l'alimentazione viene seguita una dieta articolata, redatta da personale specializzato. La dieta varia a seconda dell'età delle bambine/dei bambini fino a 12 mesi, da questa età in poi gli stessi cibi vengono proposti con consistenza diversa a seconda delle capacità di masticazione della bambina/del bambino.
2. Saranno effettuate variazioni alla dieta per intolleranze alimentari previa presentazione di certificato medico rilasciato o vistato dal pediatra di base che specifichi gli alimenti da evitare e per quanto tempo.
3. Sono previste altresì variazioni al menù per tutela di etnie e culture diverse, in questi casi i genitori dovranno fare richiesta motivata all'Ufficio.
4. In caso di disturbi fisici temporanei, è prevista una dieta differenziata fino a n. 3 giorni previa comunicazione da parte dei genitori.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI

Art. 24 Classificazione, descrizione dei servizi e tipologie di intervento

1. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno offre servizi educativi che hanno come caratteristiche fondamentali l'organizzazione in "gruppi-sezione", quali unità organizzative di base, per sviluppare le potenzialità sociali dei bambini, consentendone la piena reciproca conoscenza e la relazione all'interno di "piccoli gruppi", generalmente omogenei per età, tenendo conto comunque del grado di sviluppo psico-motorio, dei bisogni e delle caratteristiche peculiari dei bambini. Il "piccolo gruppo" rappresenta il contesto primario di relazione e al suo interno si favorisce lo sviluppo di esperienze garantendone la continuità. Di norma è affidato ad un educatore che si pone come "figura di riferimento" e quindi si occupa personalmente del periodo dell'ambientamento, dei rapporti con la famiglia e del bambino stesso, soprattutto nei momenti delle attività di cura, più cariche di affettività e pertanto più delicate. I "gruppi-sezione" vengono costituiti prima dell'inizio delle attività di ogni anno educativo.

2. I servizi educativi presenti sul territorio risultano i seguenti:

a) **Nido d'infanzia "Il Trenino"**: è rivolto ai bambini in età compresa dai 3 ai 36 mesi. Prevede un articolazione in 3 "gruppi-sezione":

- GRUPPO PICCOLI: composto da bambini fra i 3 ed i 12 mesi circa (n. 13 compresenti);
- GRUPPO MEDI: composto da bambini fra i 13 ed i 24 mesi circa (n. 16 compresenti);
- GRUPPO GRANDI: composto da bambini fra i 25 ed i 36 mesi circa (n. 19 compresenti).

b) **Nido d'infanzia "La Girandola"**: è rivolto ai bambini in età compresa dai 12 ai 36 mesi. Prevede due "gruppi-sezione" di 21 bambini in compresenza per ognuno.

d) **Nido d'infanzia "Chicchirullò"**: è rivolto ai bambini in età compresa dai 3 ai 36 mesi. Prevede un articolazione in 2 "gruppi-sezione":

- GRUPPO PICCOLI: composto da bambini fra i 3 ed i 17 mesi circa (n. 13 compresenti);
- GRUPPO GRANDI: composto da bambini fra i 18 ed i 36 mesi circa (n. 19 compresenti).

Art. 25 Forme di gestione dei servizi, funzioni e competenze

1. I servizi educativi alla prima infanzia comunali possono essere gestiti in forma diretta o indiretta.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta assicura le funzioni di direzione organizzativo-gestionale e di coordinamento psico-pedagogico, mediante figure tecniche dotate di appositi titoli.
3. Il Responsabile del Servizio può nominare un coordinatore tecnico-amministrativo unico o per servizio il quale provvede a tenere i rapporti con il Servizio/i stesso ed all'espletamento di altri compiti quali la registrazione delle presenze mensili dei bambini, la predisposizione dei turni del

personale, la programmazione delle ferie e dei congedi straordinari, la comunicazione agli uffici competenti di eventuali guasti della struttura e richieste di manutenzione, la comunicazione di assenza del personale per eventuali sostituzioni, predisposizione di ordini mensili per materiale farmaceutico e sanitario, richieste di materiale didattico e di cartoleria, vestiario, arredi, ecc. Il Responsabile del Servizio favorisce inoltre il collegamento fra gli indirizzi politici e la realizzazione del progetto organizzativo e gestionale, la verifica e l'efficacia degli interventi.

4. Il coordinatore pedagogico comunale concorre con le altre figure tecniche a garantire: elaborazione, attuazione e verifica del progetto pedagogico ed educativo dei servizi; indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli educatori ed operatori; promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento; promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari presenti nel territorio; promozione e monitoraggio della qualità.

5. Gli educatori, nel quadro degli indirizzi dati, sono responsabili dell'elaborazione, dell'aggiornamento permanente e della realizzazione del progetto educativo attraverso un lavoro collegiale. Il personale educativo del nido d'infanzia svolge la maggior parte del suo lavoro nel rapporto diretto con i bambini; le ore restanti formano un monte-ore da utilizzare per attività:

- a) rivolte verso l'ambiente come l'osservazione, la verifica e la riorganizzazione continua degli spazi del nido; la manutenzione e il riordino periodico degli ambienti degli adulti; la costruzione dei giochi anche con materiali di recupero, la manutenzione di quelli già esistenti, l'organizzazione di quelli acquistati e il cambio ricorrente dei giochi in ambiente; il lavaggio e la disinfezione periodica del materiale di gioco; l'acquisto del materiale didattico e di altri materiali e arredi;
- b) rivolte verso i bambini come la programmazione, l'osservazione, la verifica e la riprogrammazione delle attività da svolgere; l'osservazione e la verifica dello sviluppo psico – motorio – affettivo individualizzato e finalizzato di ogni bambino;
- c) rivolte verso gli adulti come colloqui individuali dell'educatore con i genitori del proprio sottogruppo di riferimento; riunioni di sottogruppo; programmazione e organizzazione degli incontri periodici con i genitori;
- d) rivolte verso l'Ente come riunioni, relazioni scritte e coordinamento con l'ufficio educativo, l'Assessore competente e altri Uffici comunali;
- e) aggiornamento e partecipazione a convegni; ambientamenti alla scuola dell'infanzia; Assemblee dei genitori e Consigli di Partecipazione; riunioni e incontri con i genitori dei bambini utenti e non del servizio; attività di documentazione (scritta, fotografica, audiovisiva, ecc.); quanto altro non previsto, ma ritenuto opportuno da svolgere per le esigenze del servizio.

6. Le funzioni ausiliarie saranno organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio ed all'età dei bambini frequentanti il servizio di refezione, il supporto alle attività didattiche, la pulizia ed il riordino dell'ambiente durante ed al termine dell'orario quotidiano di apertura.

7. Il personale di cucina interna al nido, nell'ambito delle loro funzioni relative all'igiene, può provvedere alla preparazione e al controllo della qualità degli alimenti. Assicura la realizzazione dei menù secondo le indicazioni della dietista e nel rispetto delle diete personalizzate in condizioni di particolari fasce di età ed in condizioni di allergie e intolleranze alimentari. La dieta alimentare viene predisposta, aggiornata e/o convalidata sulla base di indicazioni provenienti da specialisti, tenuto conto dell'età degli utenti del servizio e di particolari diete.

Art. 26 Utenza dei Servizi

1. Nel rispetto dei vincoli sulla ricettività strutturale, possono essere ammessi alla frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia tutti i bambini in età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni residenti nel Comune di Figline Incisa Valdarno, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura,

religione e favorendo l'inserimento di bambini diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio socio-culturale.

2. I bambini portatori di handicap psichici o fisici o in stato di svantaggio sociale avranno priorità d'accesso sugli altri su indicazione, rispettivamente, del Modulo Operativo Multidisciplinare della A.S.L. territoriale previa presentazione dell'accertamento dello stato di handicap (L. 104/92) e dei Servizi Sociali competenti, e saranno inseriti, in adeguato ed idoneo rapporto con gli altri bambini nel nido, con la predisposizione dei necessari servizi e, a seconda delle necessità, con l'ausilio di personale di supporto. Ai bambini portatori di handicap psichici o fisici di cui sopra, può essere prorogata la dimissione oltre il terzo anno di età, su indicazione del Modulo Operativo Multidisciplinare della A.S.L. Territoriale.

3. I bambini ammessi che compiono 3 anni durante l'anno di attività, hanno diritto alla frequenza fino alla chiusura dell'anno di attività.

4. L'ammissione di bambini residenti in Comuni diversi da quello di Figline e Incisa Valdarno, è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti nel suddetto Comune sufficienti a coprire tutti i posti disponibili: tale eventualità è sottoposta altresì al vincolo di impegno, da parte del Comune di residenza del bambino, da concordare con il soggetto gestore, una forma di partecipazione alle spese di gestione del servizio o di una maggiore retta da parte dei genitori nella misura percentuale stabilita con Deliberazione della Giunta Comunale. L'incremento o il decremento della retta riferito al presente comma, si applica nei confronti dei bambini frequentanti che hanno effettuato il cambio di residenza nell'anno educativo in corso a decorrere dal mese successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica.

5. Nei servizi educativi per la prima infanzia accreditati possono essere ammessi, nei posti disponibili, esclusi quelli riservati dal convenzionamento, tutti i bambini in età utile, anche non residenti.

6. Qualora i bambini non residenti acquisiscano la residenza nel Comune di Figline e Incisa Valdarno durante la loro frequenza al nido, la quota a loro carico verrà calcolata come per i residenti a partire dal mese in cui viene acquisita la residenza.

7. I bambini frequentanti il nido che nel corso dell'anno educativo debbano sospendere la frequenza per gravi motivi di salute, comprovati da certificazione medica rilasciata da struttura ospedaliera pediatrica in seguito a ricovero, attestante la necessità di interrompere la frequenza della struttura educativa per un periodo non inferiore a tre mesi, potranno essere riammessi all'anno educativo successivo senza necessità di ripresentare domanda di iscrizione. I genitori interessati sono tenuti comunque a rispettare quanto previsto dai commi 13 e 14 del successivo art. 29 per quanto riguarda le modalità per il ritiro, allegando la suddetta certificazione.

Art. 27 Disciplina delle ammissioni ai Servizi

1. Nel corso del primo semestre di ogni anno, indicativamente aprile/maggio, viene emanato un bando per raccogliere e selezionare le domande di iscrizione per l'anno scolastico successivo.

2. Le domande di ammissione al Nido devono essere presentate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, utilizzando gli appositi moduli. Qualora le domande non fossero complete della regolare documentazione, gli Uffici comunali preposti avvertiranno il soggetto interessato che dovrà presentare un'integrazione alla domanda entro 5 giorni lavorativi.

3. I requisiti richiesti per l'ammissione alle graduatorie devono essere posseduti al momento dell'iscrizione.

4. L'Amministrazione comunale procede all'assegnazione dei punteggi indicati nell'ALLEGATO A e alla formazione delle graduatorie provvisorie con apposito atto.

5. Le graduatorie di cui sopra restano affisse all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi, durante i quali è ammessa la presentazione di ricorsi scritti al Responsabile del Servizio. Il Responsabile decide nei 10 giorni successivi e procede all'approvazione delle graduatorie definitive.

6. Entro la data fissata dall'Amministrazione Comunale le famiglie devono comunicare la propria accettazione o rinuncia scritta per l'anno educativo successivo.
7. Ogni anno, nel caso di posti vacanti non assegnati dalla graduatoria comunale, è possibile presentare apposita domanda da indirizzare al servizio comunale competente al di fuori del termine previsto dal bando di cui al comma 1 del presente articolo. Quest'ultime domande non concorrono alla formazione della graduatoria, ma vengono inserite in posizione aggiuntiva seguendone l'ordine cronologico di presentazione e il possesso della residenza. Esaurita la graduatoria comunale formata a seguito della partecipazione al bando di cui al comma 1 del presente articolo, viene rispettato il criterio cronologico di inoltro al Servizio comunale per l'ammissione ai Nidi d'infanzia degli utenti che hanno presentato domanda al di fuori del termine previsto dal bando sopra richiamato, in relazione alla fascia di età dei posti che si rendono disponibili.
8. I bambini che hanno frequentato il nido l'anno precedente, vengono ammessi di diritto senza dover ripresentare domanda di ammissione.
9. L'accesso al nido d'infanzia riguarda prioritariamente i bambini residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno e subordinatamente ai bambini non residenti inseriti nelle apposite graduatorie.
10. L'ammissione dei bambini verrà effettuata a partire dal mese di settembre, secondo la disponibilità dei posti e nel rispetto dell'ordine di graduatoria.
11. L'ammissione di bambini in stato di handicap grave prevede l'eventuale incremento del personale assegnato al gruppo sezione.
12. Per i bambini ammessi al primo anno l'ambientamento viene realizzato in modo graduale ed è previsto un periodo di ambientamento nel quale la frequenza sarà gradualmente aumentata fino al raggiungimento della fascia di frequenza scelta. Il percorso di ambientamento è un percorso individualizzato, secondo le esigenze del bambino, dalle educatrici del nido. E' richiesta la presenza di un genitore (o di altra persona di fiducia del bambino) per il primo periodo di ambientamento. Gli ambientamenti iniziano nel mese di settembre e terminano nel mese di novembre, salvo particolari situazioni ed esigenze. Il calendario degli inserimenti viene concordato tra educatori e genitori dei bambini ammessi durante il primo incontro prima dell'inizio dell'anno educativo e di norma si procede agli ambientamenti secondo la graduatoria di ammissione.
13. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di posticipare gli ambientamenti in prossimità di particolari periodi (es. festività natalizie e pasquali).
14. In caso di rinunce nel corso dell'anno di attività, i posti rimasti liberi vengono ricoperti con bambini inseriti nelle eventuali liste di attesa. In tale situazione l'ambientamento può essere effettuato fino al 31 marzo solo per i bambini che frequentano l'ultimo anno del nido e salvo diverse esigenze, per le altre fasce di età l'ambientamento può essere fatto anche successivamente al 31 marzo.

Art. 28 Calendario, orario di funzionamento e frequenza

1. I nidi d'infanzia sono aperti dal 3° giorno lavorativo di settembre al 30 giugno dell'anno successivo, con eventuali interruzioni nel periodo natalizio e pasquale e durante il periodo estivo (indicativamente nel mese di luglio e agosto). Il calendario è determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale, che può riservarsi la possibilità di effettuare chiusure straordinarie (es. ponti).
2. Nel mese di luglio, è previsto un ampliamento dei servizi per rispondere alle esigenze dei genitori che lavorano, per un massimo di 4 settimane, così come può essere attivato nei periodi di Natale e Pasqua. Per il periodo Natalizio e Pasquale l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare il servizio qualora il numero delle richieste raggiunga almeno il 40% degli iscritti ad ogni nido d'infanzia comunale.
3. I servizi educativi hanno un orario di apertura all'utenza compreso tra le 5 le 10 ore giornaliere, tutti i giorni, ad eccezione del sabato e festivi. Gli orari di uscita sono differenziati nei nidi d'infanzia come sotto meglio dettagliato, tenuto conto che la frequenza giornaliera oltre le ore 13,30

è consentita alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano a tempo pieno o che per gravi motivi da documentare giustificano la maggior presenza dei bambini al nido:

a) Nido d'infanzia "Il Trenino": l'orario di apertura è generalmente dalle ore 7,30 alle ore 17,30 e prevede forme di iscrizione diversificate in fasce orarie così articolate:

- uscita entro le 12,30
- uscita entro le 13,30
- uscita entro le 16,00
- uscita entro le 17,00
- uscita entro le 17,30 (si applica solo se viene richiesto per almeno 6 bambini).

L'orario d'ingresso ha una flessibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,30. L'ingresso oltre tale orario può essere eccezionale e deve essere concordato con gli educatori.

b) Nido d'infanzia "La Girandola": l'orario di apertura è generalmente dalle ore 7,30 alle ore 17,30 e prevede la possibilità di uscita entro i seguenti orari ai quali corrisponde una quota contributiva a carico della famiglia diversificata:

- uscita entro le 12,30
- uscita entro le 13,30
- uscita entro le 16,00
- uscita entro le 17,00
- uscita entro le 17,30.

L'orario d'ingresso ha una flessibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,30. L'ingresso oltre tale orario può essere eccezionale e deve essere concordato con gli educatori.

c) Nido d'infanzia "Chicchirullò": l'orario di apertura è generalmente dalle ore 7,30 alle ore 17,30 e prevede forme di iscrizione diversificate in fasce orarie così articolate:

- uscita entro le 12,30
- uscita entro le 13,30
- uscita entro le 16,00
- uscita entro le 17,00
- uscita entro le 17,30 (si applica solo se viene richiesto per almeno 6 bambini).

L'orario d'ingresso ha una flessibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,30. L'ingresso oltre tale orario può essere eccezionale e deve essere concordato con gli educatori.

4. La scelta del modulo d'uscita viene effettuata dai genitori, in accordo con il personale educativo al termine del periodo di ambientamento. Variazioni della scelta dell'orario di uscita nel corso dell'anno scolastico, qualora si modifichi la situazione familiare, fermo restando la possibilità di effettuare una sola variazione in detto periodo, potranno essere accordate solo nel caso in cui ciò non comporti una modifica sostanziale all'organizzazione del nido. La variazione sarà eventualmente accolta, previo consenso del personale educativo, non prima del mese successivo a quello di presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo comunale.

5. Gli orari di cui sopra potranno essere eccezionalmente variati previo accordo con il personale educativo, sentito il parere del Responsabile del servizio. In caso di sopraggiunta indisposizione del bambino durante la permanenza al nido, risulta ovvio che gli orari di uscita non debbano essere rispettati.

6. L'assenza del bambino dal nido per motivi di famiglia dovrà essere giustificata dai genitori al personale educativo, tramite l'apposito modulo predisposto.

7. I bambini potranno uscire con i genitori o con persone conosciute maggiorenni ed autorizzate dai medesimi, previa delega firmata congiuntamente dai genitori.

8. Relativamente alle modalità di frequenza e ambientamento i servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:

- a) la realizzazione, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie all'interno del servizio;
- b) la realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;

- c) forme di ambientamento accompagnate dalla presenza di un adulto di riferimento e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
9. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon ambientamento dei bambini.
10. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per la prima infanzia e la possibilità di realizzare le opportunità educative in essi presenti si fondano in particolare sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. La frequenza dei bambini presso i nidi d'infanzia comunali deve avere carattere di continuità, con ingresso in base alla graduatoria e dimissioni a chiusura dell'anno educativo, salvo casi particolari (malattia, trasferimenti, ingresso alla scuola dell'infanzia).
11. Le assenze, non giustificate dai genitori, che si prolungano per periodi superiori a 30 giorni nell'arco di un mese di attività, danno luogo a dimissioni d'ufficio. L'assenza giustificata non dovrà essere superiore a 2 mesi consecutivi, salvo ricovero ospedaliero. Le assenze per malattie certificate superiori a 20 giorni consecutivi (senza contare i precedenti giorni festivi) danno luogo alla riduzione del 50% della tariffa mensile normalmente dovuta e verrà conteggiata nella fatturazione del mese successivo al termine della malattia certificata.
12. Le educatrici dei nidi d'infanzia hanno il compito di registrare quotidianamente le presenze, le assenze, gli orari mensili effettuati da ogni bambino, l'orario di ingresso e di uscita effettivo.
13. Le famiglie sono tenute a portare un piccolo corredo a perdere (bavagli) e l'approvvigionamento dei pannoloni necessario per il proprio bambino.

Art. 29 Modalità di pagamento

1. Le famiglie utenti sono chiamate a concorrere al costo del servizio dei nidi d'infanzia (retta) come stabilito dall'Amministrazione Comunale, fatte salve situazioni di particolare svantaggio economico per le quali si prevedono forme di riduzione o esonero dal pagamento su indicazione del Servizio Sociale. Per i bambini non residenti, si fa riferimento all'art. 26 comma 4 del presente Regolamento.
2. Le famiglie sono tenute ad assicurare la regolare frequenza dei bambini al Nido.
3. Prima dell'inizio della frequenza al nido d'infanzia, il sottoscrittore della domanda è tenuto a comunicare la documentazione necessaria per la determinazione della retta (Dichiarazione ISEE riferita al minore utente in corso di validità), che avrà validità per l'intero anno educativo. La mancata presentazione di tale documentazione comporterà l'ammissione d'ufficio nella fascia tariffaria più elevata tra quelle previste. In caso di presentazione ritardata della Dichiarazione ISEE, la retta corrispondente viene adeguata a decorrere dal mese successivo.
4. Per il primo mese di attività la retta sarà dovuta su base giornaliera, pertanto la quota dovuta giornalmente (calcolata considerando il mese di 30 giorni) sarà moltiplicata per i giorni rimanenti del mese a far data dall'inizio dell'ambientamento.
5. Sono previste percentuali di adeguamento della tariffa mensile fissa per uscite differenziate, come dettagliato all'art. 28, anch'esse stabilite dall'Amministrazione Comunale.
6. Non sono previsti rimborsi o riduzioni della quota in caso di orari straordinariamente variati o di chiusure eccezionali.
7. Nel caso si verificano nel mese 3 ritardi rispetto all'orario di uscita prescelto, le educatrici provvederanno alla comunicazione all'Ufficio competente. In questo caso, non saranno applicate le riduzioni per la fascia richiesta. Qualora non ci fossero riduzioni da applicare, verrà fatta pagare la retta della fascia più elevata. Agli utenti già inseriti nella fascia tariffaria massima verrà applicata la maggiorazione prevista per i non residenti, di cui all'art. 26 comma 4 del presente regolamento.
9. Nel caso vi siano più fratelli frequentanti i nidi, verrà applicata per ogni fratello minore la tariffa della fascia ISEE immediatamente inferiore, ad eccezione degli utenti già inseriti nella fascia tariffaria minima.
10. La retta attribuita ad ogni utente, fatte tutte le riduzioni dovute, non potrà mai essere inferiore

alla retta minima.

11. L'ammissione al servizio o la richiesta di rinnovo dell'iscrizione è subordinata all'estinzione della morosità dell'anno o degli anni precedenti per il figlio di cui si richiede l'ammissione.

12. I ritiri dei bambini dalla frequenza del nido dovranno essere comunicati all'Ufficio competente, per scritto, 30 giorni prima della data del ritiro medesimo.

13. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato sarà comunque dovuta la quota per 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di ritiro all'Ufficio Protocollo del Comune.

14. Qualora la data di ritiro del bambino dal nido non coincida con la fine del mese, la quota rimanente verrà calcolata su base giornaliera. Pertanto la quota giornaliera (calcolata considerando il mese di 30 giorni) sarà moltiplicata per i giorni del mese successivo a quello del ritiro, fino alla data per la quale il pagamento è dovuto.

15. Per i ritiri dal nido dopo il 31 marzo è previsto il pagamento della quota fissa mensile ridotta del 50% fino alla fine del servizio stesso, se il posto non viene ricoperto.

Art. 30 Forme di partecipazione delle famiglie

1. Partecipazione delle famiglie: presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, sono garantite le forme di partecipazione e gli eventuali organismi di partecipazione previsti dal DPRG n. 41/R/2013 per le diverse tipologie di servizio. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività degli stessi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo e dalla compartecipazione delle famiglie alla sua realizzazione. Si possono prevedere all'interno di ciascun servizio incontri con le famiglie, quali occasioni di condivisione della programmazione, d'informazione sulle attività, di elaborazione e scambio di esperienze, di verifica dei risultati, come specificato sottostante:

- a) colloqui individuali, da organizzare antecedentemente all'ambientamento ed ogni volta che si riterranno utili nel corso dell'anno educativo;
- b) riunioni di gruppo/sezione per confrontarsi sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo;
- c) incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità;
- d) laboratori per coinvolgere i genitori alla vita del servizio, mettendo a frutto le loro competenze personali;
- e) momenti di socializzazione tra i vari soggetti del servizio.

2. Organi di partecipazione delle famiglie:

a) *L'Assemblea dei genitori*: il Comune organizza almeno due volte all'anno le assemblee dei genitori dei bambini iscritti e degli operatori per ogni servizio, per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento dello stesso, la verifica della qualità dei pasti e il processo di realizzazione del progetto educativo. L'assemblea dei genitori del servizio elegge nella prima seduta, i propri rappresentanti per il Consiglio di Partecipazione, in numero come descritto al successivo punto b). L'Assemblea potrà essere altresì convocata dallo stesso Consiglio di Partecipazione o autoconvocarsi sulla base di una espressa richiesta formulata e sottoscritta da almeno 1/3 dei genitori. Ha diritto a partecipare al voto, un solo rappresentante per ogni nucleo familiare;

b) *Il Consiglio di Partecipazione dei Servizi alla Prima Infanzia* promuove la partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi ed elabora proposte sul funzionamento. In modo particolare il Consiglio:

- Vigila sul rispetto del presente Regolamento;
- Esprime parere sul progetto educativo elaborato dal gruppo degli operatori;
- Esprime parere sull'espletamento del servizio;
- Avanza proposte all'Amministrazione Comunale su iniziative ed attività rivolte all'infanzia;

Il Consiglio è unico per tutti i servizi ed è composto da:

- tre rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti al Nido “Il Trenino”;
- due rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti al Nido “Chicchirullò”;
- due rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti al Nido “La Girandola”;
- tre rappresentanti degli educatori (uno per il per Nido “Il Trenino”, uno per il Nido “Chicchirullò” ed uno per il Nido “La Girandola”);
- un rappresentante del Comune.

Il presidente viene eletto fra i rappresentanti dei genitori presenti nel Consiglio.

Il Consiglio rimane in carica per due anni educativi.

Le funzioni di segretario del Consiglio vengono svolte da personale messo a disposizione dall’Ufficio competente.

Il Consiglio è convocato dal presidente almeno due volte nel corso dell’anno educativo. Nella convocazione viene indicato l’ordine del giorno degli argomenti in discussione.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri assegnati e approva a maggioranza dei presenti.

Alle sedute del Consiglio viene altresì invitato l’Assessore competente.

Il cittadino nominato membro del Consiglio di Partecipazione del nido cessa dall’incarico, indipendentemente dall’ipotesi di scadenza, per il verificarsi delle seguenti cause:

- a) rinuncia per dimissioni;
- b) decadenza per cessazione della frequenza del figlio al nido.

I componenti del Consiglio di partecipazione esercitano il loro incarico in modo gratuito senza diritto ad alcuna retribuzione o indennità, ad eccezione del personale dipendente che svolge il proprio compito in orario di lavoro.

Art. 31 Aggiornamento e formazione

1. È garantito annualmente l'aggiornamento e la formazione del personale educativo ed ausiliario dei Servizi dei Centri Infanzia.

2. Il personale educativo concorda con il coordinatore pedagogico e con il Responsabile del Settore i contenuti e le modalità di aggiornamento e formazione.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 Decorrenza ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

Art. 33 Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia.

CRITERI DI AMMISSIONE E PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

CRITERI DI PRECEDENZA
Bambino in stato di handicap grave <i>(attestazione di handicap da parte della A.S.L. competente o certificazione ai sensi della L. 104/92)</i>
Bambino in situazione familiari con disagio socio-psicologico <i>(attestazione da parte del Servizio Sociale comunale)</i>
Bambino in condizione di orfano di ambedue i genitori

CRITERI DI VALUTAZIONE		
Caratteristiche e composizione del nucleo familiare	Documentazione richiesta	Punteggio
Nucleo monoparentale determinato dalla presenza di madre nubile o padre celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore naturale	autocertificazione	20 punti
Nucleo monoparentale determinato da decesso di uno dei genitori	autocertificazione	20 punti
Nucleo familiare con uno dei genitori in carcere	autocertificazione	17 punti
Nucleo monoparentale determinato da separazione o divorzio	autocertificazione	17 punti
Nucleo familiare con uno dei genitori emigrati all'estero per motivi di lavoro	autocertificazione	9 punti <i>(da sommare al punteggio per l'occupazione dei genitori)</i>
Figli da 0 a 3 anni <i>(escludendo quello per cui si fa domanda)</i>	autocertificazione	3 punti <i>(per ciascun figlio)</i>
Figli da 3 anni ed 1 giorno a 10 anni	autocertificazione	2 punti <i>(per ciascun figlio)</i>
Figli da 10 ed 1 giorno a 18 anni	autocertificazione	1 punto <i>(per ciascun figlio)</i>
Stato di gravidanza in atto	certificazione medica	4 punti
Affido temporaneo, affidamento preadottivo o adozione del bambino per il quale si fa domanda	provvedimento di affido temporaneo, affidamento preadottivo o adozione	8 punti
Bambino gemello per il quale si fa domanda	autocertificazione	1 punto
Genitori o fratelli conviventi handicappati gravi o invalidi con punteggio dal 74%	attestazione di handicap ai sensi della L. 104/92 o certificazione dell'apposita commissione medica della A.S.L.	10 punti

Altri familiari conviventi handicappati gravi o invalidi con punteggio dal 74%	attestazione di handicap ai sensi della L. 104/92 o certificazione dell'apposita commissione medica della A.S.L.	8 punti
Genitori, fratelli o altri familiari conviventi handicappati o invalidi fra il 45% ed il 73%	attestazione di handicap ai sensi della L. 104/92 o certificazione dell'apposita commissione medica della A.S.L.	5 punti
Condizione dei genitori	Documentazione richiesta	Punteggio
Condizione di disoccupazione (da almeno 6 mesi)	autocertificazione	7 punti
Condizione di cessazione non volontaria di occupazione, quali licenziamento, fallimento ecc. (da meno di 6 mesi)	autocertificazione	7 punti
Studenti non lavoratori	autocertificazione	4 punti
Studenti lavoratori	autocertificazione	2 punti <i>(da sommare al punteggio attribuito per il lavoro)</i>
Condizione di casalingo/a	autocertificazione	2 punti
Condizione di pensionato/a	autocertificazione	2 punti
Condizione di lavoratore in mobilità non occupato	autocertificazione	2 punti
Occupazione dei genitori	Documentazione richiesta	Punteggio
Lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato	autocertificazione	8 punti
Lavoratori a domicilio con contratto a tempo indeterminato	autocertificazione	7 punti
Lavoratori subordinati con contratto a termine <i>(es. lavoratori interinali, supplenti scuole, ecc..)</i>	autocertificazione	7 punti
Lavoratore in mobilità occupato	autocertificazione	7 punti
Lavoratori para subordinati <i>(es. CO.CO.CO., CO.CO.PRO, ecc.)</i>	autocertificazione	6 punti
Lavoratori autonomi	autocertificazione	6 punti
Orario di lavoro	Documentazione richiesta	Punteggio
Fino a 12 ore alla settimana	autocertificazione	1 punto
12,01 - 24 ore alla settimana	autocertificazione	2 punti
24,01 - 36 ore alla settimana	autocertificazione	3 punti
oltre 36,00 ore alla settimana	autocertificazione	4 punti

Tipologia orario lavoro	Documentazione richiesta	Punteggio
Orario spezzato articolato fra mattina e pomeriggio (es.: dal lunedì al venerdì 8,30-12,30 // 13,30-17,30)	autocertificazione	3 punti
Orario misto (es.: dal lunedì al venerdì 7,30-13,30 e martedì e giovedì 15,00-18,00)	autocertificazione	2 punti
Orario turnificato (es.: 7,30-15,30 // 15,30-23,30 // 23,30-7,30)	autocertificazione	1 punto
Orario unico (es.: dal lunedì al sabato 8,30-13,30)	autocertificazione	0 punti
<i>Pendolarità</i>		
Sede lavorativa fuori dal Comune, e comunque una distanza superiore a 30 Km (Nel caso in cui un genitore abbia sede lavorativa in diversi Comuni, uno dei quali con distanza superiore a 30 Km., si assegna il punteggio relativo alla pendolarità, qualora la sede lavorativa oltre i 30 Km. sia occupata per più del 50% sul totale settimanale delle ore lavorative. Il punto di riferimento per la determinazione della distanza chilometrica dalla sede lavorativa è il nido d'infanzia prescelto).		3 punti
<i>Ulteriori punteggi (non cumulabili fra loro, ma in alternativa)</i>		
Appartenenza alla precedente graduatoria		3 punti
Trasferimento da altro asilo nido pubblico o privato accreditato della zona fiorentina sud-est		3 punti
<i>Criteria di vantaggio a parità di punteggio</i>		
Maggiore età		